

Statuto Associazione **“Mik-B Day”**

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'Associazione **“Mik-B Day”**

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale in Carrè (VI), Via Roma, 12/B, è apartitica e apolitica e non ha scopo di lucro, e la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è:

- a) attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- b) svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale;
- c) promuovere e coordinare iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.);
- d) realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, e ambientale del paese stesso;
- e) favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi di socializzazione ed aggregazione del paese;
- f) svolgere attività di assistenza ed informazione ai cittadini in ogni ambito tematico (sociale, educativo, sessuale, etc.) tramite la promozione di iniziative come incontri, convegni, assemblee, con la possibilità di avvalersi di persone specializzate nel trattamento di tali temi;
- h) promuovere iniziative atte al finanziamento dell'associazione stessa sempre nel ottica del no-profit.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, da inoltrare ad almeno uno dei componenti del Consiglio Direttivo o al presidente stesso. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non può essere in alcun modo rimborsata.

Ci sono tre categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci effettivi a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

- **Volontario:** coloro che hanno sottoscritto la quota di iscrizione ricevendo la tessera di volontario dell'associazione. Non hanno diritto al voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di volontari è subordinata all'iscrizione all'associazione ed al pagamento della quota di iscrizione che è stabilita dall'Assemblea in sede di Approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai volontari a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I soci fondatori ed i soci effettivi aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci, hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: tutti i soci, ed i volontari non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno eventualmente diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, salvo preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Solo i soci fondatori ed i soci effettivi hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione previa richiesta scritta e motivata. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 - DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio o del volontario verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio fondatore o effettivo può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio fondatore o effettivo ed il volontario, può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio fondatore o effettivo e del volontario è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera scritta per il socio fondatore o effettivo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Mentre per il volontario basta una comunicazione verbale.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- L'assemblea dei soci fondatori ed effettivi;
- Il Presidente;
- Il Vice presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- I Consiglieri (facoltativi).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria e' composta dai soci fondatori ed effettivi, è organo sovrano dell'associazione ed è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria elegge:

- a) Il Consiglio Direttivo;
- b) Il Collegio dei Revisori;
- c) I Consiglieri.

L'assemblea ordinaria inoltre:

- a) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- c) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia, previa domanda scritta e motivata.

L'assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 membri come verrà determinato dall'assemblea stessa.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da 1 membro del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione, presenta il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- c) Indica le iniziative e le attività che l'Associazione intende svolgere nell'anno di attività;
- d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- e) ammette i nuovi soci;
- f) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 dello statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere (eletti nell'ambito del consiglio direttivo stesso).

Art. 11 - IL COLLEGGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori e' composto da tre soci eletti dall'Assemblea. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 13 - MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e da iniziative promozionali;
- da iniziative dell'associazione quali: sottoscrizioni a premi, concorsi, raccolte di materiali, etc.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 14 - BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio fondatore o effettivo salvo richiesta scritta e motivata.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni fondatore o effettivo salvo richiesta scritta e motivata.

Art. 15 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.